



Cas.sa colf

Che cos'è

La Cas.sa.colf è lo strumento che le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore domestico hanno messo a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro per fornire prestazioni assistenziali.

Essa ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti assunti in qualità di collaboratori familiari (Art. 2 regolamento Cas.sa Colf) non soggetti alla assistenza e previdenza obbligatorie.

Da quando è attiva

L'attività della CAS.SA.COLF, ai fini delle prestazioni a suo carico, è iniziata in data 1 Luglio 2010.

Chi si può iscrivere

Sono iscritti alla CAS.SA.COLF **tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con i contributi di assistenza contrattuale**, nei confronti dei quali vengono applicati i CCNL a partire da quello stipulato il 16 Febbraio 2007, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra le parti sindacali.

Beneficiari delle prestazioni

I beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti, i datori di lavoro, e/o i loro aventi causa.

Il dipendente e i datori di lavoro risultano iscritti alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento dei contributi di Assistenza contrattuale (dal 1à luglio se il versamento è stato effettuato per il 3° trimestre 2010 e anche nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse precedentemente in essere).

L'iscrizione alla CAS.SA.COLF, sia del dipendente che del datore di lavoro, permane anche nei casi nei quali si verificano delle discontinuità nel versamento dei contributi di assistenza contrattuale.

Perché sia i dipendenti che i datori di lavoro **continuino ad essere beneficiari** rispettivamente delle relative prestazioni è invece necessario che, successivamente alla prima iscrizione, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo.

Chi deve effettuare il versamento

Il versamento dei contributi viene effettuato dal datore di lavoro.

¹ Parti firmatarie CCNL dei Collaboratori Domestici: FIDALDO (Nuova Collaborazione, Assindatcolf, A.D.L.D, ADL.C.), e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF dall'altra



A quanto ammonta il versamento di assistenza contrattuale alla Cas.sa Colf

Il versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore è pari complessivamente a € 0,03 orari, come stabilito dal CCNL, dei quali € 0,01 a carico del lavoratore.

Prestazioni erogabili

Il diritto alle prestazioni della CASSACOLF si matura quando la somma annua delle quote versate raggiunge i 25 euro.



A FAVORE DEI DIPENDENTI

Art.7 Regolamento Cas.sa Colf (Prestazioni)

Comma 1. Indennità giornaliera in caso di ricovero e di convalescenza

La CAS.SA.COLF provvede a corrispondere ai dipendenti iscritti:

- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico;
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico;
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto;
- Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.

Ovvero:

A) caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia, infortunio o parto, in istituti di cura pubblici o privati. Tale indennità non è corrisposta in caso di ricovero in forma di day-hospital.



Corrisponsione di un'indennità di € 20,00 per ciascun giorno di ricovero successivo al 2° giorno e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile

B) casi di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia od infortunio o parto con intervento chirurgico, in istituti di cura pubblici o privati, di durata pari o superiore a 3 giorni



Il dipendente ha diritto ad una indennità di € 20,00 per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, dopo la dimissione dall'istituto di cura, qualora non sia stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa ed indipendentemente da tale limitazione qualora si tratti di convalescenza conseguente a parto con intervento chirurgico, nei Tale indennità viene corrisposta per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile



Comma 2. Rimborso delle spese sostenute per ticket di Alta Specializzazione

La CAS.SA.COLF provvede a rimborsare integralmente ai dipendenti iscritti i ticket sanitari, nel limite di € 300,00 per persona e per anno civile, relativi alle prestazioni di alta specializzazione indicate nell'allegato A) al presente regolamento, effettuate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate.



A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO

Art.7 Regolamento Cas.sa Colf (Prestazioni)

Comma 3. Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La CAS.SA.COLF stipula con una o più Compagnie Assicuratrici nell'interesse dei datori di lavoro domestico iscritti alla CAS.SA.COLF Polizza Assicurativa in forza della quale viene garantita, per il caso d'infortunio del quale il datore di lavoro sia civilmente responsabile, la seguente prestazione:

- la Compagnia assicura il datore di lavoro per il caso in cui il prestatore di lavoro o, nell'ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi avanzino nei confronti del datore di lavoro stesso pretese a titolo di responsabilità civile e si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro domestico iscritto alla CAS.SA.COLF (nei limiti indicati dal comma 4 art.3 Reg. Cas.sa Colf), di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici e dai quali sia derivata morte o una invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, comunque eccedente la franchigia assoluta ivi prevista, che rimane a carico del datore di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, comunque eccedente la franchigia assoluta ivi prevista, che rimane a carico del datore di lavoro.

La garanzia è prestata per ogni singolo datore di lavoro iscritto fino alla concorrenza del massimale di € 50.000,00 per ciascun sinistro e di € 50.000,00 per anno civile.

La garanzia opera anche per il c.d. "rischio in itinere", se ed in quanto riconosciuto dall'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, naturalmente anche per il dipendente infortunato, a nome del quale deve essere regolarmente versato anche il contributo di assistenza contrattuale.



Come avviene il pagamento dei contributi alla CASSACOLF

Il pagamento dei contributi alla CASSACOLF avvengono attraverso il versamento dei contributi previdenziali che il datore di lavoro effettua trimestralmente all'INPS.

Le modalità di pagamento dei contributi INPS possono al momento essere effettuati in 4 modalità:



- **Pagamento con bollettino di conto corrente da presentare presso gli sportelli di poste italiane o presso gli sportelli bancari**
- **Pagamento online sul sito www.inps.it**
- **Pagamento Home Banking**
- **Pagamento presso le tabaccherie che espongono il logotipo "Reti amiche"**

Compilazione dei bollettini, per chi si rivolge alle Acli:

- **Pagamento con bollettino di conto corrente da presentare presso gli sportelli di poste italiane o presso gli sportelli bancari**
- Il datore di lavoro, all'atto del pagamento trimestrale dei contributi previdenziali INPS, deve provvedere al versamento del contributo di assistenza contrattuale alla CAS.SA.COLF indicando nell'apposito campo contrassegnato come Codice Organizzazione "**C.ORG.**", il codice "**F2**" corrispondente al Fondocolf (Fidaldo).
- Nel campo "**importo**" deve inserire il valore risultante dalla moltiplicazione delle ore indicate nel campo "**ore retribuite**" per l'importo orario del contributo di assistenza contrattuale pari a **€ 0,03**
- La somma dei valori indicati nel campo "**Importo dei contributi**" e nel campo "**importo**" deve essere riportata come importo totale (in cifre e in lettere) e corrispondere all'ammontare complessivo da versare.

Esempio:

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di versamento sul C/C n. 76546574312 Importo in lettere: DUECENTOOTTANTANOVE/5 2 intestato a INPS - LAV. DOM. SEDE DI PADOVA eseguito da ROSSUMARCO CODICONE E NOME DEL DIPENDENTE PER IL QUALE SI VERSANO I CONTRIBUTI (prova cambio/cambiatori) Periodo di lavoro: Trimestre 4 Anno 2008 ORE DI LAVORO 308 RETR. ORARIA EFF. 8,04 CODICE RAPPORTO DI LAVORO 12345678 IMPORTO C.ASS. DATA DI CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 31/12/07 SONO STATE RETRIBuite TUTTE LE SETTIMANE DEL TRIMESTRE? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ BOLLO DELL'UFF. POSTALE ALTERNATIVAMENTE ANNERIRE LE CASELLE SOTTOSTANTI PER DONI SETTIMANA SETTIMANA DEL 1° MESE SETTIMANA DEL 2° MESE SETTIMANA DEL 3° MESE FIRMA DEL DATORE DI LAVORO		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento - Banco sul C/C n. 76546574312 Importo in lettere: DUECENTOOTTANTANOVE/5 2 intestato a INPS - LAV. DOM. SEDE DI PADOVA eseguito da ROSSUMARCO CODICONE E NOME DEL DIPENDENTE PER IL QUALE SI VERSANO I CONTRIBUTI (prova cambio/cambiatori) Periodo di lavoro: Trimestre 4 Anno 2008 ORE DI LAVORO 308 RETR. ORARIA EFF. 8,04 CODICE RAPPORTO DI LAVORO 12345678 IMPORTO C.ASS. DATA DI CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 31/12/07 SONO STATE RETRIBuite TUTTE LE SETTIMANE DEL TRIMESTRE? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ BOLLO DELL'UFF. POSTALE ALTERNATIVAMENTE ANNERIRE LE CASELLE SOTTOSTANTI PER DONI SETTIMANA SETTIMANA DEL 1° MESE SETTIMANA DEL 2° MESE SETTIMANA DEL 3° MESE FIRMA DEL DATORE DI LAVORO		Banco Posta C/C n. 76546574312 TD 451 Importo in lettere: DUECENTOOTTANTANOVE/5 2 INTESATATO A I NPS - LAV. DOM. SEDE DI PADOVA DATA ASSUNZIONE 30.05.2005 CODICE FISCALE LAVORATORE prova CODICE FISCALE DATORE DI LAVORO PRBFNC72C23C743G D CODICE RAPPORTO DI LAVORO 12345678 TRIMESTRE ANNO ORE RETRIB. RETRIB. ORARIA EFF. IMPORTO 4 2008 308 8,04 SONO STATE RETRIBuite TUTTE LE SETTIMANE DEL TRIMESTRE? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ IMPORTO DEI CONTRIBUTI DATA DI CESSIONE ALTERNATIVAMENTE ANNERIRE LE CASELLE SOTTOSTANTI PER DONI SETTIMANA SETTIMANA DEL 1° MESE SETTIMANA DEL 2° MESE SETTIMANA DEL 3° MESE ESEGUITO DA: ROSSUMARCO Via Rovereto Roma1 BOLLO DELL'UFF. POSTALE <input checked="" type="checkbox"/> SÌ IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOST! codice bancario numero cont.	
		<p style="color: red; text-align: center;">trascrivere la somma dei contributi + quota Cassacolf (289,52+9,24)</p> <p style="color: red; text-align: center;">inserir il calcolo delle ore lavorate per € 0,03 (308 x 0,03= 9,24)</p>			

Tale contributo verrà rimesso dall'Inps al Fondocolf, il quale trasferirà le quote alla Cas.sa.colf. In considerazione del fatto che l'Inps comunicherà al fondo i nominativi degli iscritti l'anno successivo, si potrà segnalare alla Cassacolf l'avvenuta regolarizzazione di pagamento tramite internet al sito www.cassacolf.it nell'apposito spazio. Tale registrazione permetterà al datore di lavoro e al suo dipendente di beneficiare delle prestazioni della Cas.sa.colf.

Modulistica Utile per accedere alle Prestazioni (vedi File allegati)

Moduli per il Dipendente

mod.MRI/D ALLEGATO B

Modulo di richiesta di indennità giornaliera di ricovero , di indennità giornaliera di convalescenza del dipendente e per rimborso ticket alta diagnostica

mor. MIC/D ALLEGATO D

Informativa sulla Privacy per dipendente

mod.MRD/D ALLEGATO D

Modulo richiesta dati che devono essere comunicati dal dipendente

Moduli per il Dipendente

mod.MRD/DL ALLEGATO F

Modulo di richiesta dati che devono essere comunicati dal datore di lavoro

mod. MIC/DL ALLEGATO G

Informativa sulla Privacy per il datore di lavoro

Per maggiori informazioni vai al sito: <http://www.cassacolf.it/>





Riferimento al CCNL dei Collaboratori Domestici

Estratto da Contratto collettivo nazionale di lavoro

Art. 42 – Interpretazione del Contratto

1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo

1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all'unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e 36.

Art. 44 - Commissione paritetica nazionale

1. Presso l'Ente bilaterale di cui all' art. 46 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all'art. 42:
 - a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
 - b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
 - c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.

Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione

1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell'azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt. 410 e seguenti c.p.c..

Art. 46 - Ente bilaterale

1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
 - 1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
 - la situazione occupazionale della categoria;
 - le retribuzioni medie di fatto;
 - il livello di applicazione del CCNL nei territori;
 - il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
 - la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
 - i fabbisogni formativi;
 - le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
 - 2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e



gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.

Art. 47 - Cassa malattia Colf

1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.

Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale

1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.

2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.

3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.